

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia  
SECO  
Settore Sorveglianza del  
mercato del lavoro  
Holzikofenweg 36  
3003 Berna

### **Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero: procedura di consultazione**

Signor Consigliere federale,

innanzitutto la ringraziamo per averci consultato nell'ambito della revisione della Legge contro il lavoro nero (LLN). In linea generale esprimiamo un giudizio positivo sulle proposte di revisione, che riteniamo possano costituire uno strumento importante per essere più efficaci nell'ambito dei controlli e della repressione degli abusi.

Particolarmente utile e rilevante in questo senso ci pare la possibilità di trasmettere alle autorità competenti – come avviene oggi in materia di IVA - gli indizi di infrazione di ambiti giuridici diversi da quelli oggetto dei controlli, constatati in occasione di un controllo relativo ad altri obblighi.

La modifica del sistema di finanziamento non raccoglie invece il nostro consenso. Aumentare l'onere finanziario a carico del cantone del 10%, pensando di poter compensare la differenza con l'incasso di un maggior numero di emolumenti non è proporzionale ai costi sostenuti per l'attività ispettiva (cfr. commento all'art. 16)

### **Considerazione preliminare**

Preliminarmente, osserviamo che nella legge si parla sempre di datore di lavoro, soprattutto quando vengono indicati gli obblighi, delle persone controllate, nei confronti dell'organo di controllo.

Lo statuto delle persone controllate può tuttavia essere definito dall'autorità competente, solamente dopo che l'organo di controllo ha eseguito gli accertamenti. In alcuni casi, conseguentemente, le persone controllate o presunti datori di lavoro, si sono rifiutati di

collaborare dichiarando di non essere ufficialmente un datore di lavoro (tendenzialmente queste persone erano assistite da un legale) e dunque di non aver un obbligo formale di collaborare con l'autorità preposta ai controlli.

L'eccezione sollevata ha creato problemi anche all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere la vertenza, motivo per cui - per una maggior chiarezza e certezza del diritto - proponiamo di inserire nella legge, quando si parla di datore di lavoro, l'espressione "o presunto tale".

### **Commento ai singoli articoli**

#### **Art. 2 LLN**

Nessun commento

#### **Art. 3 LLN**

Nessun commento

#### **Art. 7 LLN**

Le pulizie domestiche nonché le occupazioni quali badante e baby-sitter sono attività particolarmente toccate dal fenomeno del lavoro nero. Le segnalazioni in questo ambito sono infatti molto frequenti. Tuttavia, l'impossibilità di accedere alle economie domestiche è un handicap che ostacola l'accertamento dei fatti. Dando all'organo di controllo la possibilità di accedere alle economie domestiche, si migliora sensibilmente l'efficacia dell'attività ispettiva in questo settore.

#### **Art. 9 LLN**

Vengono migliorate le sinergie tra le varie autorità interessate. Ciò si riflette in una maggior efficacia ed efficienza delle varie attività di controllo al fine di combattere gli abusi nei rispettivi ambiti.

Già oggi, in Ticino, vengono segnalate agli organi competenti le eventuali presunte infrazioni riscontrate dagli ispettori che si occupano di lavoro nero. Inserire una base legale chiara ed esplicita non può che rafforzare l'attuale modus operandi ed incentivare ancor di più le collaborazioni tra le varie istanze.

#### **Art. 10 LLN**

L'emissione degli emolumenti è, nella stragrande maggioranza dei casi, vista come una sanzione. Incrementarne l'emissione, attraverso l'estensione dell'obbligo di comunicare decisioni e sentenze, è apprezzabile e avrà sicuramente un ulteriore effetto deterrente.

#### **Art. 11 LLN**

Le segnalazioni da parte delle autorità specializzate sono importanti. Tuttavia la collaborazione non ha sempre funzionato. Inserire nella legge un obbligo esplicito è necessario per garantire un alto livello di efficacia e di efficienza dei controlli. Può essere interpretata come un'occasione per rinsaldare i rapporti e trovare delle sinergie comuni.

Inoltre, come giustamente rilevato dalla SECO, i riscontri da parte delle autorità specializzate sono necessari al fine della fatturazione degli emolumenti.

**Art. 12 LLN**

Nessun commento

**Art. 15 LLN**

Nessun commento

**Art. 16 LLN**

La modifica del sistema di finanziamento non raccoglie il nostro consenso. Aumentare l'onere finanziario a carico del Cantone del 10 %, pensando di poter compensare la differenza con l'incasso di un maggior numero di emolumenti non è proporzionale ai costi sostenuti per l'attività ispettiva.

A tale proposito è bene ricordare che ad oggi eseguiamo due tipi di controlli: quelli su segnalazione e quelli spontanei. I controlli su segnalazione richiedono un investimento di tempo importante per accertare eventuali infrazioni.

Nella maggior parte dei casi per rilevare se la persona sta effettivamente svolgendo un'attività "in nero" occorre recarsi più volte sul luogo indicato dal segnalante, magari senza successo.

La prassi vigente, tutelata anche in ambito ricorsuale, ha confermato che per calcolare l'importo dell'emolumento è proporzionato considerare solo il tempo investito negli accertamenti in cui si è potuto verificare lo svolgimento dell'attività e conseguentemente procedere a verbalizzare la persona interessata dal controllo.

Al riguardo dei controlli spontanei, che di regola sono eseguiti nei settori dell'edilizia e affini, della ristorazione e dell'agricoltura, tenuto conto delle importanti dimensioni spaziali in cui si opera è necessario l'impiego di un numero considerevole di risorse, facendo capo ad agenti della polizia cantonale e comunale. Questi controlli, grazie anche all'impatto mediatico, servono come deterrente e hanno un effetto di prevenzione non trascurabile. Anche in questo caso sarebbe impensabile poter recuperare parte del mancato finanziamento federale tramite la fatturazione dell'emolumento che, tenuto conto delle risorse impiegate, non potrà mai essere proporzionale.

Alla luce di quanto precede, nonostante il progetto di legge preveda che gli emolumenti restino nelle casse cantonali, riteniamo opportuno che il finanziamento da parte della Confederazione resti invariato al 50% per garantire le risorse necessarie alla lotta contro il lavoro nero. In alternativa si propone di poter richiedere il riconoscimento delle attività amministrative legate al back-office e un aumento graduale del finanziamento a carico del Cantone in due anni, 5% all'anno, dall'entrata in vigore della legge.

**Dettaglio emolumenti 2011-2014:**

Accogliere la diminuzione del finanziamento nella misura del 10% vorrebbe dire aumentare i costi a carico del cantone per circa CHF 50'000.- all'anno. Nella tabella che segue sono riassunti gli emolumenti incassati dal 2011 al 2014 per un importo totale di CHF 40'630.-.

	<b>numero emolumenti</b>	<b>emolumenti in franchi</b>
<b>anno 2011</b>	22	7'780
<b>anno 2012</b>	38	16'050
<b>anno 2013</b>	42	10'500
<b>anno 2014</b>	23	6'300
<b>totale</b>	<b>125</b>	<b>40'630</b>

#### **Art. 16a LLN**

L'estensione dell'intervento della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in ambito LLN potrà avere degli effetti positivi se riferiti alla formazione degli ispettori e alla condivisione delle esperienze con gli altri Cantoni.

Tuttavia l'intervento della SECO dovrà inevitabilmente tenere in considerazione le varie peculiarità cantonali. Un'omogeneità di esecuzione dei controlli rischierebbe di entrare in contrasto con le differenti tipicità cantonali, svalutando l'efficacia stessa dei controlli.


#### **Art. 18a LLN**

Riteniamo che la sanzione immediata da parte dell'organo cantonale di controllo, in caso di infrazioni all'obbligo di annuncio, costituisca un messaggio forte verso l'esterno e un ottimo deterrente.


In conclusione, la prospettata revisione della LLN pare rappresentare una buona occasione per riproporre una campagna mediatica contro il lavoro nero a livello svizzero.

La campagna informativa promossa dalla SECO al momento dell'introduzione della nuova LLN aveva infatti suscitato molto interesse e aveva sicuramente contribuito a sensibilizzare l'intera popolazione sul tema. Ad esempio, come sottolineato nel rapporto esplicativo, l'aumento degli annunci di rapporti di lavoro supplementari è stato probabilmente favorito o influenzato più dalla campagna informativa contro il lavoro nero del 2008/2009 che dall'introduzione della procedura di conteggio semplificata.

La ringraziamo per averci consultato e cogliamo l'occasione, egregio signor Consigliere federale, per porgerle i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente:  
  
 N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:  
  
 G. Gianella

## Copia:

- Divisione dell'economia ([dfе-de@ti.ch](mailto:dfе-de@ti.ch))
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ([dfе-usml@ti.ch](mailto:dfе-usml@ti.ch))
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro ([dfе-uil@ti.ch](mailto:dfе-uil@ti.ch))
- Divisione delle contribuzioni ([dfе-dc@ti.ch](mailto:dfе-dc@ti.ch))
- Istituto delle assicurazioni sociali ([ias@ias.ti.ch](mailto:ias@ias.ti.ch))
- Consulente giuridico del Consiglio di Stato ([francesco.catenazzi@ti.ch](mailto:francesco.catenazzi@ti.ch))
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità ([marilena.fontaine@ti.ch](mailto:marilena.fontaine@ti.ch))
- Incaricato cantonale della protezione dati ([filippo.santellocco@ti.ch](mailto:filippo.santellocco@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([delegato.berna@ti.ch](mailto:delegato.berna@ti.ch),  
[renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch); [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch); [nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch))
- Pubblicazione in internet